**GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL BACINO TERRITORIALE DI RAVENNA E CESENA. CIG: 72590082E7.**

**QUESITI E RISPOSTE AL 18/04/2018**

**QUESITI E RISPOSTE DEL 26/03/2018**

**Q.1. Preso atto dei costi di morosità attualmente sopportati dai Comuni dell'ambito territoriale oggetto di gara, così come risultanti dalle delibere comunali di approvazione della TARI, e nell'ordine del 4-8%, con punte del 14% in alcuni comuni della costa, si chiede se la percentuale del 2% a base d'asta (non incrementabile) faccia riferimento allo stesso rischio di insolvenza oppure, data la significativa differenza, di chiarire quali rischi (quindi costi) permangono in capo ai Comuni e quali invece si trasferiscono al futuro concessionario (si vedano ad esempio le delibere del Comune di Cesenatico nr 22 del 30/03/2017, Ravenna nr 6 del 29/03/2017, Cesena nr 26 del 30/03/2017, Cervia nr 23 del 30/03/2017, Lugo nr 31 del 30/03/2017, Riolo Terme nr 9 del 25/03/2017).**

R.1. Si conferma che la percentuale pari al 2% richiamata all'Art. 11, commi 6 e 7, fa riferimento allo stesso rischio di insolvenza risultante dalle delibere comunali di approvazione della TARI. Nello specifico, e richiamando il comma 6 del citato art. 11, *" […] Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili"* in quanto "*Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo."*
Preme comunque sottolineare che quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'Art. 11 dello Schema di contratto di servizio trova applicazione solo e unicamente nel caso il Comune deliberi il passaggio dalla tari tributo, anche nella sua forma di tari puntuale, alla tariffa puntuale di natura corrispettiva, distinguendosi fortemente pertanto dal regime tributario nel quale si collocano le delibere comunali citate dal richiedente.

**Q.2. Premesso che nel Bando e Capitolato d'oneri all'allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali" sono previste al massimo tn 101.131 di rifiuto indifferenziato al 2021 e, per quanto specificato alla nota 1, la % media di RD che il concessionario deve garantire è pari al 73%, ciò implica una produzione annua di rifiuti urbani pari a tn 375.000.**
**Dall'allegato A.2 al Disciplinare tecnico risulta per l'annualità 2016 una produzione di rifiuti urbani superiore di quasi 80.000 tn; si richiede di confermare se la previsione di tale riduzione sia ottenibile attraverso le azioni di modifica dei servizi di raccolta previste dagli standard minimi prestazionali nonché dall'applicazione della tariffazione corrispettiva puntuale**

R.2. Le stime in merito ai flussi di rifiuti attesi in seguito alla attivazione dei servizi a regime sono diretta declinazione degli strumenti di pianificazione previsti dal Piano d'Ambito, strumenti a loro volta consequenziali e subordinati al Piano Regionale dei Rifiuti Urbani approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016.
Pertanto si confermano le stime sopracitate come evincibili dai documenti di gara pubblicati.

**QUESITI E RISPOSTE DEL 18/04/2018**

**Q.3. Con riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alla gara, premesso che il Bando di gara integrale e capitolato d'oneri, alla lettera H, comma 1, consente la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici alle condizioni, tra le altre, di cui all'art. 48 del d.lgs. 50/2016, e che ai sensi del comma 4 della medesima lettera H, gli operatori economici riuniti devono specificare le attività che verranno eseguite dai singoli operatori, si chiede se detti raggruppamenti temporanei possano essere costituiti sia nella forma di RTI orizzontale sia nella forma di RTI di tipo verticale.**

**R.3.** Stante la natura integrata del servizio, così come definita ai sensi di legge e come disciplinata dagli atti di gara, la partecipazione dei R.T.I. dovrà essere conforme alle modalità previste dall'avviso di gara in merito al possesso dei singoli componenti dei requisiti minimi di partecipazione. In particolare, non risultano differenziate la prestazione principale e le singole prestazioni secondarie/ulteriori né con riferimento all'oggetto del contratto, né conseguentemente ai requisiti di partecipazione.

**Q4. Nell'allegato B.1 al Disciplinare Tecnico - Standard Minimi Prestazionali del servizio a regime, relativamente alla raccolta di prossimità delle frazioni merceologiche carta/cartone, plastica/metalli, vetro e scarti verde, è previsto un numero minimo prefissato di contenitori con note dimensionali che identifica le "isole ecologiche di base" Comune per Comune, oltre all'indicazione di frequenze minime di raccolta. Poiché si è data la possibilità al Concorrente di allargare il perimetro del servizio porta a porta con conseguente ovvia riduzione del perimetro di raccolta di prossimità, si chiede se è consentito adeguare di conseguenza il numero di contenitori della raccolta di prossimità.**

**R.4.** Relativamente a questo caso specifico è consentito derogare agli standard minimi prestazionali purché l'offerente dimostri nella propria offerta tecnica che la quantità delle dotazioni previste sia sufficiente a mantenere standard qualitativi minimi coerenti con le previsioni del Disciplinare Tecnico. In questo caso potrà rientrare tra i parametri impiegati nella valutazione delle modalità tecniche di organizzazione dei servizi (con particolare riferimento al punto 2.1.1.b della lettera O del Bando di Gara Integrale e Capitolato d'Oneri) la coerenza tra il rapporto utenze servite/contenitori proposto e quello evincibile dagli standard minimi prestazionali.

**Q.5. Con riferimento alle raccolte di prossimità fissate negli SMP in termini di nr. contenitori, volumetria contenitori e frequenze di svuotamento, si chiede se è possibile formulare proposte progettuali che, nel rispetto degli standard qualitativi del bando, prevedano combinazioni diverse dei tre parametri suddetti.**

**R.5.** Fatte salve le eventualità di cui al quesito precedente (Q.4), il numero e la volumetria dei contenitori, così come le frequenze di svuotamento rappresentati nell'allegato B.1. "Standard Minimi prestazionali" sono da intendersi come parametri inderogabili. Ogni modifica a tali parametri sarà ammessa solamente in aumento come offerta migliorativa.

**Q.6. Si chiede conferma che nel prospetto del PEI per "zona servita", ai fini del dettaglio dei costi dei servizi di raccolta e spazzamento, si intende la classifica di "zona" del PRGR e quindi pianura, montagna, capoluogo, costa.**

**R.6.** Nel PEI di cui all'Allegato C del "Bando di Gara Integrale e Capitolato d'Oneri" l'offerente può (se lo ritiene opportuno) suddividere il piano economico relativo a ciascun servizio in zone servite. Per "zona servita" non si fa riferimento alla classificazione di cui al Piano Regionale di Gestione Rifiuti, ma ad aree omogenee in cui il servizio è progettato con gli stessi standard qualitativi e con gli stessi parametri tecnico-economici richiesti nel PEI. A titolo di esempio, se un servizio di raccolta porta a porta è svolto in zone distinte con frequenze diverse, è data la possibilità all'offerente di formulare una proposta che preveda costi unitari e parametri gestionali del servizio differenti.
La suddivisione in zone esplicitata nel PEI deve trovare completa rispondenza nell'offerta tecnica e deve essere chiaramente identificabile.

**Q.7 In relazione ai requisiti dei concorrenti e alla documentazione da produrre, il bando di gara prevede:**

i. **al punto 1.1 b della lettera I. Requisiti dei concorrenti che le "*Le dichiarazioni di cui ai punti a) e d) sono rese anche nei confronti degli eventuali subcontraenti di cui all'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016, indicati in sede di offerta*";**
ii. **al punto 3 della lettera P. Subconcessione e affidamento a terzi di attività operative che "*ai sensi dell'art. 174 c.2 primo periodo del D.lgs. 50/2016 s.m.i., gli operatori economici dovranno indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi*".**

**Si chiede di confermare che, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, i concorrenti non dovranno indicare la terna dei subappaltatori (come prevista dagli artt. 105 e 174 del Dlgs 50/2016) ma dichiareranno/indicheranno quali parti del contratto di concessione intendono subappaltare a terzi. Conseguentemente le dichiarazioni di cui sub (i) non dovranno essere rese.**

**R.7.** Si conferma che i concorrenti, che intendono ricorrere al subappalto, sono tenuti unicamente ad indicare quali parti del contratto di concessione intendono subappaltare a terzi. Nell'eventualità in cui indichino, inoltre, nominativi di subappaltatori saranno tenuti a presentare le dichiarazioni di cui al punto 1.1. b della lettera I.

**Q.8 In relazione al bando di gara nonché allo Schema di Contratto di Servizio e in particolare (i) alle idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria nonché l'affidabilità del Concorrente di cui alla lettera I punto 1.2 b) del bando di gara, (ii) alla garanzia provvisoria di cui alla lettera N punto 7 del bando di gara, (iii) alla garanzia definitiva di cui all'art. 55 dello Schema di Contratto di Servizio, (iv) alla garanzia a favore**

**del Gestore Uscente a copertura della mancata corresponsione della somma individuata da Atersir per il trasferimento dei beni strumentali al servizio di cui all'art. 15 punto 2 dello Schema di Contratto, sì chiede di fornire il relativo testo approvato dalla Stazione Appaltante.**

**R.8.** Con riferimento ai punti del Bando e dello Schema di Contratto di servizio richiamati nel quesito, si precisa che la Stazione Appaltante non approva uno schema predefinito dei documenti citati: gli stessi potranno avere la forma ritenuta preferibile dai concorrenti, purché includano tutti i contenuti precisati negli atti di gara.

**Q.9 In relazione al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica e precisamente all'art. K.2 Contenuto della Busta B, punto 1, il bando di gara prevede che "*alla Relazione Tecnica in originale devono essere aggiunte due copie anche su formato elettronico non modificabile*". Si chiede di chiarire se tali copie debbano essere entrambe in formato elettronico ovvero una in formato cartaceo e l'altra in formato elettronico non modificabile.**

**R.9.** L'espressione "*(…) aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile*" è da intendersi nel senso che si tratti di due copie, una cartacea ed una su formato elettronico non modificabile.

**Q.10 In relazione al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica, il bando di gara all'art. K.2 Contenuto della Busta B, punto 3.1, prevede che la Relazione Tecnica "*deve essere presentata su fogli singoli, [……] e deve essere fascicolata con rilegatura non rimovibile*". Si chiede di chiarire (i) se è possibile utilizzare una modalità di stampa fronte/retro per i fogli singoli, (ii) quale modalità di rilegatura non rimovibile è ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante.**

**R.10.** Si conferma la possibilità di impiegare la modalità di stampa fronte/retro.
Si ritiene ammissibile ogni tipo di rilegatura non rimovibile, per ciò intendendosi un sistema di rilegatura fissa dalla quale non possa essere estratto alcun foglio senza lasciare evidenti segni di manomissione.